

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Traspresa: Settore VIII  
Rag - Afbo  
il 31/10/2012

Il Resp. del servizio  
L'Iniziatore Direttivo  
(Dott.ssa Loredana Minutti)  
Lettica Giulio



09/10/2012

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE VIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale  
in data 31/10/2012

N. 1932

N. 337 SETTORE VIII

Data 09/10/2012

#### OGGETTO:

*Tributo speciale per il conferimento in discarica. Anni dal 2002 al 2008. Autorizzazione alla spesa.*

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 <u>Rag - Afbo</u>	CAP. 1787	IMP. 4273/01 LIQ. <u>775</u> /12 IMP. 5915/02 LIQ. <u>446</u> /12 IMP. 5850/03 LIQ. <u>777</u> /12 IMP. 6560/04 LIQ. <u>778</u> /12 IMP. 6898/05 LIQ. <u>779</u> /12 IMP. 6858/06 LIQ. <u>180</u> /12 IMP. 7158/07 LIQ. <u>781</u> /12 IMP. 6565/08 LIQ. <u>782</u> /12
FUNZ. 09	SERV. 05	INTER. 07

IL RAGIONIERE

Giulio Lettica

*L'anno duemiladodici, il giorno 09 del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:*

**Premesso,**

- che con Contratto n.°28625 di Repertorio del 16/06/1995 il Comune di Ragusa affidava allora Degrémont S.p.A., ora Degremont S.p.A. con socio unico, la costruzione e la gestione della discarica di c/da Cava dei Modicani;
- che la effettiva gestione della discarica da parte della suddetta impresa iniziava nel Settembre 1999;
- che per effetto della gestione della discarica il gestore della stessa era tenuto al pagamento del tributo speciale previsto dall'art.3, comma 26, della L.549/1995;
- che la Degremont non provvedeva a versare alla Regione Sicilia tale tributo relativo al conferimento dei rifiuti nella discarica di c/da Cava dei Modicani;
- che pertanto la Provincia Regionale con successivi accertamenti di ufficio richiedeva tali importi, per gli anni di gestione della Degremont, a questo Comune;
- che tali accertamenti venivano impugnati dal Comune di Ragusa presso la Commissione tributaria provinciale di 1° grado, la quale con relativa sentenza n.°186/09 del 01/12/2009 riconosceva la competenza al pagamento del tributo al gestore della discarica e cioè alla Degremont;
- successivamente la Degremont ricorreva contro tale sentenza alla Commissione Tributaria di 2° grado che invece ribaltava la sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado;
- Attualmente pende giudizio proposto dal Comune di Ragusa in cassazione;

**Considerato,**

- che con i seguenti atti di diffida e mera la Degremont per il tramite dello studio legale Balestreri & associati ha richiesto a questo comune: in via principale l'importo del tributo di cui agli accertamenti della Provincia Regionale di Ragusa comprensiva di interessi e sanzioni e comprensivi del tributo dovuto dai subconferitori e in via subordinata solo la somma del tributo relativo al quantitativo dei rifiuti direttamente conferiti dal Comune di Ragusa in ogni caso maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfatto non quantificati; le suddette somme sono relativi agli anni dal 2002 al 2008 anno in cui la discarica è stata chiusa:

Atto di diffida	anno	Richiesta in via principale	Richiesta in via subordinata	Interessi e rivalutazione monetaria
n.°93607 del 26/10/10	2002	€ 586.210,06	€ 312.098,00	Non determinati
	2003	€ 519.216,67	€ 329.064,08	Non determinati
	2004	€ 652.052,80	€ 409.474,11	Non determinati
n.°24038 del 08/03/11	2005	€ 626.137,20	€ 393.387,10	Non determinati
n.°36854 del 26/04/11	2006	€ 627.455,00	€ 403.655,22	Non determinati
n.°2347 del 10/01/12	2007	€ 657.214,36	€ 436.210,37	Non determinati
n.°2351 del 10/01/12	2008	€ 175.827,82	€ 124.235,43	Non determinati
<b>Sommano</b>		<b>€ 3.854.113,91</b>	<b>€ 2.408.124,31</b>	Non determinati

- che questo Comune, in riscontro ai suddetti atti di diffida ha chiesto alla Degremont di dimostrare l'avvenuto pagamento del debito tributario;
- che la suddetta società non ha trasmesso alcuna prova documentale del versamento del tributo richiesto;
- che comunque ancora non è stato definito dalla Cassazione il procedimento di che trattasi;

Accertato che nei relativi bilanci comunale dai 2001 al 2008 sono stati appostati delle somme per il versamento di tale tributo per complessivi € 2.288.638,22;

Si ritiene opportuno adottare apposita determinazione al fine di autorizzare la spesa relativa a tali appostamenti anche se inferiore all'importo richiesto in via subordinata che comunque dovrà essere versato alla Degremont;

**Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;**

**Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;**

**Ritenuto di dover provvedere in merito;**

**Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;**

## **D E T E R M I N A**

1. Autorizzare la spesa di € 2.288.638,22 relativi al tributo speciale maturato per gli anni dal 2002 al 2008 anno in cui è stata chiusa la discarica di cda Cava dei Modicani realizzata e gestita dalla Degremont S.p.A. ora Degremont S.p.A. con socio unico e richiesti dalla suddetta ditta in qualità di gestore della discarica;
2. Dare atto che la suddetta somma è impegnata alla Funz. 09, Serv.05, Interv. 07, Cap. 1787:  
In quanto a € 188.587,51, Imp.4273/01, Liqu. 175 /12;  
In quanto a € 320.720,00, Imp. 5915/02, Liqu. 176 /12;  
In quanto a € 320.720,00, Imp. 5850/03, Liqu. 177 /12;  
In quanto a € 370.226,26, Imp. 6560/04, Liqu. 178 /12;  
In quanto a € 388.171,85, Imp. 6898/05, Liqu. 179 /12;  
In quanto a € 387.701,78, Imp. 6858/06, Liqu. 180 /12;  
In quanto a € 242.281,39, Imp. 7158/07, Liqu. 181 /12;  
In quanto a € 70.229,69, Imp. 6565/08, Liqu. 182 /12;
3. Dare atto che si procederà alla liquidazione delle suddette somme alla Degremont S.p.A. con socio unico solo ad avvenuta chiusura del procedimento civile sulla competenza al versamento delle suddette somme e/o quando la suddetta impresa trasmetta prova documentale degli importi versati a titolo di tributo speciale relativi al conferimento del comune di Ragusa;



**Il Dirigente**  
(Ing. Giulio Lettice)

- Atti di diffida e mora della Degremont n.°215 del 03/01/2011, n.°24038 del 18/03/2011,  
n.°36854 del 26/04/2011, n.°2347 del 10/01/2012 e n.°2351 del 10/01/2012 parti integranti.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:  
**Settore III.**

**Il Dirigente del I Settore**  
Visto  
Ragusa, II

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Il Dirigente**  
( Ing. Giulio Lettice )

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art..151 4° comma del TUEL.

**Ragusa** 15-10-2012

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna,  
all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione  
dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.**

**Ragusa** 07 NOV. 2012

**IL MESSO COMUNALE**  
**MESSED NOTIFICATORE**  
**Linzitto Giorgio**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 NOV. 2012 al 14 NOV. 2012

**Ragusa** 15 NOV. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

CITTÀ

03 GEN 2011

PROT. N° 215

CAT. 1 PLAZ P

Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P. Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 0276005099 - Fax: 02.76004330

SPR. N. 1

COPIA

31.12.2010

CITTÀ DIRAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO

31 DIC 2010

ARRIVO


SPETTABILE COMUNE DI CHIARANTE GULFI  
- DANDONE COMUNICAZIONE AL COMUNE DI RAGUSA E ALLA PROVINCIA  
REGIONALE DI RAGUSA  
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNEO (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigo Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del foreo Milano, ed eletivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n.5,

PREMESSO CHE

- a. in data 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, ha pronunciato la sentenza n. 186/09;
- b. tale pronuncia, in particolare, ha deciso il ricorso avverso (i) l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 02/08 del 28 ottobre 2008, con il quale è stata liquidata "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A. e, quale obbligato in solidi, al Comune di Ragusa, la somma di € 435.600,05 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 130.507,01 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2002"; nonchè avverso (ii) l'Atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 02/08 del 28 ottobre 2008, con il quale è stato irrogato alla Degrémont "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Molcani» territorio di Ragusa (RG), nella persona del legale rappresentante della Società e, quale obbligato in solidi, il Comune di Ragusa", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25,75)";

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1930 del 31/10/2012



Balestreri & Associati

Studio legale

C.so ~~ella~~ Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

- c. la sopra menzionata ~~ponuncia~~ ha rigettato il ricorso della Degrémont, riconoscendola erroneamente soggetto gestore ~~della~~ discarica e, conseguentemente, attribuendole la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L.n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d. che comunque, a prescindere dalla vicenda della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, eventualmente in solido col Comune di Ragusa, da qualificarsi come "conferitore" è via principale, i singoli soggetti (sub)conferitori di rifiuti smaltiti all'interno della discarica sono chiamati a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione, in esito all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ragusa;
- e. che, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effetta il conferimento";
- f. che tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto il carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme;
- g. che la Corte comunitaria dell'Ursselburgo (cfr. Corte Giust. CE sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i

**Balestreri & Associati**

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel. 02.76005099 - Fax 02.76004330

*costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori*

da parte dei conferitori;

b. che la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Cinolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che "nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo dirivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento gli attribuisce la veste del sostituto d'impostaabilitato a richiedere l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti" Con la conseguente implicazione per cui. "In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in base al prezzo di stoccaggio" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

i. che, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 dell'1 dicembre 2009, depositata il 12 aprile 2010, Degrémont è stata complessivamente condannata al pagamento di € 435.600,05 a titolo di tributo, di € 130.507,01 a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2002 nonché di € 103,00, a titolo di sanzione per omessa dichiarazione. Nelle misse della definizione del giudizio di I grado, Degrémont ha ricevuto la cartella esattoriale n. 068 2009 0391079 38 emessa da Equitalia Italia S.p.A., relante iscrizione a ruolo per un importo complessivo pari ad € 566.210,06. Su tali premesse, Degrémont ha pertanto versato il predetto importo di € 566.210,06 autorizzando il terzo debitore pignorato, Metropolitana Milanese S.p.A., al pagamento di quanto preteso, in esito al pignoramento presso terzi in parola;

l. che, nel frattempo, la Degrémont S.p.A. ha ricevuto :

Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5- 20122 Milano

Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

- (a) l'avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 02/09 del 21 dicembre 2009, notificato alla Società in data 30 dicembre 2009, con il quale è stata liquidata "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A. e, quale obbligato in solido, al Comune di Ragusa, la somma di € 422.667,17 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 126.446,50 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2003";
- (b) l'Atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 2/09, contestuale all'anzidetto Avviso di accertamento d'ufficio n. 02/09 del 21 dicembre 2009, emanato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 472/97 e notificato alla Società deducente a mezzo del servizio postale in data 30 dicembre 2009, con il quale è stata irrogata la sanzione di € 103,00 per omessa presentazione della dichiarazione;
- (c) l'avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 03/10 del 10 giugno 2010, notificato in data 30 giugno 2010 a mezzo posta e pervenuto alla Società deducente in data 2 luglio 2010 col quale è stata liquidata "nei confronti della società Degrémont Italia Sp.A., quale gestore della discarica di c.da Cava dei Modicani sita in Ragusa la somma di € 516.511,37 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 135.448,43 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2004";
- (d) l'Atto di irrogazione delle sanzioni n. 03/10 della Provincia regionale di Ragusa, contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 03/10 del 10 giugno 2010, notificato in data 30 giugno 2010, con il quale è stato irrogato alla Degrémont S.p.A. "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa (RG), nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 10 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25,75)".

Atti, ad oggi, oggetto di distinti ricorsi instaurati o instaurandosi finançi la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

## TUTTO CIÒ CHE È MESSO

la scrivente Degremont S.p.A con socio unico *mt supra*

INTIMA FRIEDRICH

-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

il Comune di Chiaromonte Gulfi, in qualità di (sub)conferitore *pro quota* di rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Casa dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere alla Degrémont S.p.A.:


**1. per l'anno d'imposta 2002.**

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma *pro quota* di € 19.514, corrisposta dalla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relativi sanzioni, in esecuzione della sentenza n. 186/2009 emessa dalla Commissione Provinciale di Ragusa;

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria diconveniente dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo sollecito.

**2. per l'anno d'imposta 2003.**

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma *proquota* di € 28.923,79, richiesta alla Società deducente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 02/09 del 21 dicembre 2009 e del contestuale atto di impegazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 2/09, relativi all'anno d'imposta 2003 e trittora *sub judice* nel giudizio di primo grado;



Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfazione;

3. per l'anno d'imposta 2004:

se del caso solidalmente con il conferitore principale Comune di Ragusa e salvo eventuale regresso nei confronti di quest'ultimo, la somma per quota di € 43.26,84, richiesta alla Società deducibile a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 0310 del 10 giugno 2010 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 3/2010, relativi all'anno di imposta 2004 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfazione;

4. in ogni caso

Precisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla sussposta diffida, ci si riserva ogni azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.


*Salvis iuribus!*

Milano, 20 dicembre 2010.

Per Degrémont S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per conferma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)



Balentreri & Associati  
Studio legale  
C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.7605099 - Fax: 02.7604330

REATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG), IN PERSONA DEL SINDICO PRO TEMPORE, presso la sede del Comune, al Corso Umberto I, 65 (97012), a mezzo del servizio postale \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- al COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede del Comune in Ragusa, al Corso Italia, n. 72 (97100), a mezzo del servizio postale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
A mezzo del Servizio Postale  
Milano - Succursale 109

22 DIC. 2010

Ufficiale Giudiziario  
Dott.ssa Maria Grazia Sclaro

Balistreri & Associati  
Studio legale  
C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.35005099 - Fax: 0276004330

- per mera comunicazione, alla PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, 10 (97100), a mezzo del servizio postale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CITTA' DI RAGUSA

18 MAR 2011

18 MAR 2011  
PROT. N° 24038  
FASC

10

~~GAT~~

JAN. 8-19

COPIA

Balestreri & Associati

## Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

TEL: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA  
-DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA-  
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

## **PREMESSO CHE**

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcompreensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "*l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcompreensoriale* [di Cava dei Modicani, N.d.R.], *nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione*" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la “componente lavori” per la costruzione dell’impianto costituiva la “prestazione caratteristica” destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla “componente servizi”, identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell’avvio dell’impianto presente all’interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degremont

www.PDFSearcher.com - Search within PDF files and convert them to word documents

# Balestreri & Associati

Studio legale

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che "*Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti*", con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Balestreri & Associati  
Studio legale

Sezione staccata di Catania (rubricato col n. RGA 4311/10, tuttora pendente ed in attesa della fissazione dell'udienza di merito);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" va individuato più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 2 febbraio 2000, n. 13 hanno stabilito di: "*1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub 1 del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e specie assimilabili conferiti (...) chesarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture a favore del Comune di Ragusa sarannoigate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti*";  
g. comunque, a prescindere dalla vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventual regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

Balestreri & Associati  
Studiolegale

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26 della L. n.549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento";

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (dr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "*l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non ostacola una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo*", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) *che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercassati nel prezzo da corrispondere ai gestori*" da parte dei conferitori;


m. la giurisprudenza amministrativa, mi pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che "*nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio*

# Balestreri & Associati

*ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio*" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

n. l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10 del 22 dicembre 2010, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato in data 28 dicembre 2010 a mezzo posta e pervenuto alla Società deducente in data 10 gennaio 2011 (nonché notificato a mani presso la sede operativa della Società medesima in data 28 dicembre 2010) ha liquidato "nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A., quale gestore della discarica di c.da Cava dei Modicani sita in Ragusa la somma di € 507.171,70 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 118.862,50 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre del 2005";

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 06/10 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 06/10 del 22 dicembre 2010, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art. 17, notificato in data 28 dicembre 2010 a mezzo posta e pervenuto alla Società deducente in data 10 gennaio 2011 (nonché notificato a mani presso la sede operativa della Società medesima in data 28 dicembre 2010), ha irrogato a Degrémont "quale gestore della Discarica di C/da «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa (RG), nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento,



Balestreri & Associati  
Studio legale

*entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25.75)».*

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
la scrivente Degrémont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,  
**INTIMA E DIFIDA**  
**-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-**

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'articolo 1219 cod. civ., a corrispondere in linea capitale alla Degrémont S.p.A. :

**1. per l'anno d'imposta 2005:**

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 626.137,20, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10 del 22 dicembre 2010 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 06/10, relativi all'anno di imposta 2005 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, la somma di € 393387,10, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2005.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfatto;

**2. in ogni caso:**

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla sussposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.

*Salvis juribus!*


Balestreri & Associati  
Studio Legale

Milano, 24 febbraio 2011

Per Degrémont S.pA. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per conferma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)



Balestreri & Associati  
Studio legale

**RELATA DI NOTIFICA**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casacommunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72. (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_

A mezzo del Servizio Postale  
Milano - Succursale 109  
- 3 Marzo 2011  
UFFICIALE GIUDIZIARIO ES  
GIORGIO ANTONIO BENEVILLI

- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_

Ministero dell'Economia MARCA DA BOLLO  
e delle Finanze € 14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Antrate  
00011978 00006114 WDF3001  
00410149 08/04/2011 10:24:18  
0001-00009 73794FA18AB9881F  
IDENTIFICATIVO 01093055841991

0 1 09 305504 199 1



# Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.7605099 - Fax: 02.76004330

REP. VI-X CORDATA  
DI RAGUSA

SPETTALE COMUNE DI RAGUSA  
-DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA-  
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

26 APR 2011

PROT. N. 26854

AL CLAS FASC.

Nell'interesse di DEGRÉMONT S.p.A. CON SOCIO UNICO (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

## PREMESSO CHE

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcompreensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcompreensoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont

PLURIDR  
27/04/11  
d/f  
CITTÀ DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO

26 APR 2011

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che "*Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti*", con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Sezione staccata di Catania (rubricato col n. RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" è individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: "*1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub I del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti*";  
g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente insolido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, “*soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento*”;

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del “chi inquina paga”, con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;


l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che “*l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo*”, ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori “*(...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori*” da parte dei conferitori;

m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che “*nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento*

*gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio*" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

n. l'Avviso di accertamento dell'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 02/2011 del 21 febbraio 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 18 marzo 2011, ha liquidato “*nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A.*”, nella sua qualità di gestore della discarica di Cava di Modicani sita in Ragusa, “*la somma di € 524173,08 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 103.178,92 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo per l'anno 2006, per un totale di € 627.352,00;*

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 02/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 02/11 del 21 febbraio 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 18 marzo 2011, ha irrogato alla Degremont S.p.A. "quale gestore della Discarica di Cda «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 100,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la suddetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 10 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25,75)".



Balestreri & Associati  
Studiolegale

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

**TUTTO CIÒ REMESSO**  
la scrivente Degrémont S.p.A con socio unico, *ut supra*,  
**INTIMA EIFFIDA**  
**-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-**

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

**1. per l'anno d'imposta 2006**, in linea capitale alla Degrémont S.p.A.:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 627.455,00, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 02/2011 del 21 febbraio 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 02/11, relativi all'anno di imposta 2006 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, la somma di € 403.55,22, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2006.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

**2. in ogni caso:**

preavvisa che, per la denegata ipotesi di manca ottemperanza alla sussposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giuridico a tutela delle proprie posizioni soggettive.

*Salvis juribus!*


Balestreri & Associati  
Studio legale

Milano, 5 aprile 2011

Per Degrémont S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)



**RELATA DI NOTIFICA**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_

- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
UFFICIO DI NOTIFICA  
**SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI**

Intestazione  
N. ....  
Milano Succursale 109  
Cronologico dell'Ufficio di Notifica  
Marco Zucco  
firma

Cron. A3 n...  
10/05 APR. 2011

**AVVERTENZE**

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

- 1) Affrancatura e raccomandazione del piego;
- 2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A.

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche se dichiarato fallito. Se questi è assente può essere consegnato ad uno dei figli che comava anche temporaneamente casa o al servizio

posto al destinatario, più non inferiore a 10 lire.

Il piego può esser ovvero a persona continua, e così posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento, della persona ricevente, specificando il piego o di sostituti (padre, moglie, figlio ecc... convivente o temporaneamente convivente, oppure dipendente).

Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il registro di consegna oppure di comunita giacenza, si osservano le norme di cui all'art. 8 della legge 26-11-1982, n. 890.



**CONSEGNA DI RAGUSA PRESSO LA CASA COLONNA**

**SCARICA ITALIA N. 72**  
**RAGUSA**

76460373030-5

critto

alita:

asse,

bile

oro

jella

(97-100)

**RAGUSA**

COPIA

AVVOCATURA  
10/12/2012

# Balestreri & Associati

Studio legale


C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

*S. T. R.*  
**CITTÀ DI RAGUSA**

10 GEN 2012

PROT. N. 2351

DET. (P.L.A.) - 000



0 1 11 039595 0982

## SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA -DANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA- ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse di **DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNICO** (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

### PREMESSO CHE

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcompreensoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcompreensoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont

q facciate  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1936 del 31/10/2012

21

11-1-12

10 GEN

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che "*Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti*", con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n.186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Balestreri & Associati  
Studiolegale

Sezione staccata di Catania (rubricato col n RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di ~~Contada~~ "Cava dei Modicani" va individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: "*1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub 1 del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura a legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa sarannoigate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti*";

g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degrément S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento";

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori "(...) che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori" da parte dei conferitori;


m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1991, si è orientata nel senso di ritenere che "nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento

Balestreri & Associati  
Studio legale

gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio di rifiuti. In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, è compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);

n. l'Avviso di accertamento d'ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 03/2011 del 14 ottobre 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 20 ottobre 2011, ha liquidato "ai confronti della società Degémont Italia S.p.A.", nella sua qualità di gestore della discarica di Cava dei Modicani sita in Ragusa, "la somma di € 156.658,85 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 19.168,97 dovuta a titolo di interessi relativi all'omesso versamento delle somme concernenti il tributo per il I trimestre dell'anno 2008 e per il II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008, per un totale di € 175.827,82";

o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 08/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all'Avviso di accertamento d'ufficio n. 08/11 del 14 ottobre 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 47/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 20 ottobre 2011, ha irrogato alla Degémont S.p.A. "quale gestore della Discarica di Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società", la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l'ulteriore avvertimento per il quale "la



Balestreri & Associati  
Studio legale

*sudetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25,75)".*

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
la scrivente Degrémont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,  
**INTIMA E DIFFIDA**  
**-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-**

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

1. per il periodo d'imposta del I trimestre dell'anno 2008 e del II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008, in linea capitale alla Degrémont S.p.A.:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e salvo eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 175.827,82, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 08/11, relativi al periodo d'imposta del I trimestre dell'anno 2008 e del II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, la somma di € 124.235,43, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa per il periodo del I trimestre dell'anno 2008 e per il II trimestre dell'anno 2008 fino al 20 aprile 2008.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;

2. in ogni caso:

Balestreri & Associati  
Studio legale

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla sussposta diffida,  
ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni  
soggettive.


*Salvis juribus!*

Milano, 21 novembre 2011

Per Degrément S.p.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per controfirma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)




Balestreri & Associati  
Studio legale

**RELATA DI NOTIFICA**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_



- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge \_\_\_\_\_

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
UFFICIO UNICO  
**SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI**

N. ....  
Cronologico dell'Ufficio Giudiziario  
irma

32 2659

Racc. N. ....

**AVVERTENZE**

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per  
l'imposto complessivo delle seguenti tasse:  
1) Affrancatura e raccomandazione del piego;  
2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di  
ritorno.  
La presente raccomandata deve descriversi sul  
foglio n. 1-A.

Deve ~~essere~~ <sup>essere</sup> dichiarato fallito. Se questi è assente può essere consegnato ad un membro della famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario addetto alla casa o al servizio  
età non inferiore a 18 anni e di una persona sana di mente e di  
mancanza di esercizio dello stato di lavoro continuati



posta al C.R.L. sottoscrivendo la qualità: temporaneamente convivente, oppure dipendente.  
 Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il registro di consegna  
oppure di compiuta giacenza, si osservano le norme  
di cui all'art. 8 della legge 20-11-1982, n. 890.

Cron. A2

( 97100 )

RAGUSA



*Sicilia*

COPIA

CITTÀ DI RAGUSA

10 GEN 2012

PROT. N° 2342

CAT. CLAS. PASC

Balestreri & Associati

Studio legale

C.so P.ta Vittoria, n. 5 - 20122 Milano  
Tel.: 02.76005099 - Fax: 02.76004330

ANNO 2012  
10 GEN 2012

SPETTABILE COMUNE DI RAGUSA

ANDONE COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAGUSA-  
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

20

11.1.12

Nell'interesse di DEGRÉMONT S.P.A. CON SOCIO UNICO (d'ora innanzi, per brevità, anche Degrémont), con sede in Milano, alla via Benigno Crespi n. 57, in persona del procuratore speciale dott. Claudio Cordini, ai fini del presente atto assistita dall'avv. Adolfo Mario Balestreri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, al corso di Porta Vittoria, n. 5,

PREMESSO CHE

a. a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto bandita dal Comune di Ragusa per la realizzazione della discarica subcomprendoriale nonché per la relativa gestione per un periodo di cinque anni, l'allora Degrémont Italia S.p.A. (ora Degrémont S.p.A. con socio unico), in data 16 giugno 1995, stipulava con il Comune di Ragusa il Contratto n. 28625 di Repertorio, con il quale l'Amministrazione comunale affidava alla Società esponente "l'appalto dei lavori di costruzione di un primo stralcio funzionale della nuova discarica subcomprendoriale [di Cava dei Modicani, N.d.R.], nonché la gestione della stessa per un periodo di anni cinque ai sensi ed in conformità del progetto e del Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato di Gestione" (cfr. l'art. 2 del Contratto di appalto).

In particolare, il Contratto in parola si configurava alla stregua di un contratto misto, nel quale la "componente lavori" per la costruzione dell'impianto costituiva la "prestazione caratteristica" destinata a prevalere (anche sul piano quantitativo) sulla "componente servizi", identificabile nella gestione tecnica ed operativa dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica;

b. per effetto del summenzionato Contratto -anche a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez. III, n. 186/09 del 1 dicembre 2009 - 12 aprile 2010, conseguita all'impugnazione da parte di Degrémont.

Ministero dell'Economia MARCA DA BOLLETTINO DELLA FINANZA  
€14,62  
GARIBOLDI QUATTRODICI/62  
Entrate 000016374 00002815 21/12/2011 12:03:41  
01401374 00014010 25/12/2011 14:55:55  
IDENTIFICATIVO 01110395951171



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1932 del 31.10.2012

RAGUSA  
NOTIZIO

10 GEN 2012

dell'accertamento d'ufficio del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi afferente all'anno d'imposta 2002- la Provincia di Ragusa persiste nell'identificare nella Degrémont il soggetto gestore della discarica sita in Ragusa, località Contrada "Cava dei Modicani" e, conseguentemente, nell'attribuire alla Società la qualificazione di soggetto passivo del tributo speciale, previsto dall'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, riferito allo smaltimento dei rifiuti solidi;

c. lo stesso Comune di Ragusa, nel proprio ricorso n. R.G. 2748/08 (afferente sempre all'anno d'imposta 2002) proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ed accolto dallo stesso Giudice Tributario con la medesima sentenza n. 186/2010, aveva espressamente ammesso che "*Il Comune non sarà tenuto al rimborso (rivalsa) ai sensi dell'art. 3, comma 26 della legge regionale n. 549/95, in favore della Degremont all'intero importo di € 435.600,05 dei rifiuti depositati in discarica ma soltanto di quota parte di detto importo corrispondente alla misura dei propri conferimenti*", con tutti i conseguenti effetti di riconoscimento del debito;

d. tra Degrémont ed il Comune di Ragusa intercorreva un rapporto riconducibile nei termini del contratto d'appalto, in forza del quale la remunerazione dell'impresa appaltatrice proviene direttamente dall'Amministrazione appaltante, in misura fissa e forfetaria;

e. pertanto, Degrémont permane fermamente convinta di essere soggetto estraneo alla gestione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto e disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, comma 26. Ciò, in quanto l'attività svolta dalla Società scrivente si è limitata alla sola gestione tecnico-operativa della discarica, tant'è che la stessa Degrémont, in relazione a tale profilo, ha contestato la menzionata decisione della Commissione di I grado (sez. III, n. 186/09 del 1° dicembre 2009 – 12 aprile 2010), proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale,

Balestreri & Associati  
Studio legale

Sezione staccata di Catania (rubricato col n. RGA 4311/10, la cui udienza di merito è stata fissata per il prossimo 19 maggio 2011);

f. l'effettivo gestore della discarica di Contrada "Cava dei Modicani" va individuato, più correttamente, nel solo Comune di Ragusa; e ciò, laddove si consideri che le deliberazioni della Giunta comunale di Ragusa n. 627 del 28 maggio 1999 e n. 979 del 13 agosto 1999, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Ragusa del 24 febbraio 2000, n. 13, hanno stabilito di: "*1) Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con i sindaci dei comuni del comprensorio n. 26 sub I del Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale titolare esclusivo della gestione e a porre a servizio dei Comuni anzidetti la discarica ubicata in contrada Cava dei Modicani di Ragusa; 2) approvare il costo di smaltimento di £ 26 oltre IVA nella misura di legge per ogni Kg di R.S.U. e speciali assimilabili conferiti (...) che sarà pagato con riguardo al conferimento del materiale entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura (...). Le fatture in favore del Comune di Ragusa saranno pagate mediante bonifico alla Tesoreria Comunale (...); 3) approvare il tariffario relativo al costo di smaltimento dei rifiuti*";  
g. comunque, a prescindere dalle vicende della soggezione all'obbligazione tributaria nei confronti della Provincia di Ragusa, il Comune di Ragusa è qualificabile al contempo quale "conferitore" per tutti i rifiuti smaltiti all'interno della discarica, avendo a propria volta autorizzato terzi soggetti al subconferimento in discarica dei relativi rifiuti.

Per tale ragione il Comune di Ragusa è, in via principale, eventualmente in solido con i soggetti subconferitori (e salvo eventuale regresso nei confronti degli stessi), chiamato a rispondere nei confronti di Degrémont S.p.A. per l'intera quantità di rifiuti smaltiti nella predetta discarica per l'intero periodo di gestione tecnica ed operativa

Balestreri & Associati  
Studio legale

dell'avvio dell'impianto presente all'interno della discarica e/o, in subordine, quantomeno per i rifiuti direttamente conferiti nella discarica in questione;

h. ai sensi dell'art. 3, comma 26, della L. n. 549/1995, "soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento";

i. tale normativa deve essere necessariamente interpretata alla luce del diritto comunitario, in considerazione dell'immediata operatività della disciplina europea dettata in materia di discariche dalla direttiva CE n. 1999/31 e, segnatamente, dall'art. 10 che costituisce corollario del più generale principio del "chi inquina paga", con il conseguente obbligo, posto a carico sia del Giudice nazionale sia dell'Autorità Amministrativa, di disapplicare la norma nazionale eventualmente difforme e comunque di interpretare la legislazione nazionale in maniera comunitariamente orientata;

l. la Corte comunitaria del Lussemburgo (cfr. Corte Giustizia CE, sez. II, 25 febbraio 2010, n. C-172/08), pur riconoscendo che "*l'art. 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo*", ha tuttavia affermato l'obbligo dei Paesi membri di strutturare il tributo in maniera tale da assicurare ai gestori " (...) *che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero vengano ripercossi nel prezzo da corrispondere ai gestori*" da parte dei conferitori;


m. la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla Circolare dell'allora Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 190 del 24 luglio 1996, si è orientata nel senso di ritenere che "*nel momento in cui la disposizione individua il soggetto passivo nel gestore dell'impresa di stoccaggio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento*

Balestreri & Associati  
Studio legale

*gli attribuisce la veste del sostituto d'imposta abilitato a richiederne l'ammontare unitamente al prezzo dovuto per lo stoccaggio dei rifiuti. In applicazione di un criterio ormai invalso nel sistema fiscale in vigore, sarà compito del ricevitore calcolare l'importo del tributo e chiederne il pagamento al conferente in uno al prezzo di stoccaggio” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 175);*

*n. l’Avviso di accertamento d’ufficio della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 28 giugno 2011, ha liquidato “nei confronti della società Degrémont Italia S.p.A.”, nella sua qualità di gestore della discarica di Cava dei Modicani sita in Ragusa, “la somma di € 576.060,05 dovuta a titolo di tributo e la somma di € 81.154,31 dovuta a titolo di interessi relativi all’omesso versamento delle somme concernenti il tributo per l’anno 2007, per un totale di € 657.214,36”;*

*o. il contestuale Atto di irrogazione delle sanzioni n. 04/11 della Provincia regionale di Ragusa contestuale all’Avviso di accertamento d’ufficio n. 04/11 del 10 giugno 2011, a firma del Funzionario Responsabile del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Settore 9° - Valorizzazione e Tutela Ambientale, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art. 17, notificato alla sede legale della Società ricorrente in data 28 giugno 2011, ha irrogato alla Degrémont S.p.A. “quale gestore della Discarica di Cda «Cava dei Modicani» territorio di Ragusa, nella persona del legale rappresentante della Società”, la sanzione per omessa dichiarazione di € 103,00, con l’ulteriore avvertimento per il quale “la*



Balestreri & Associati  
Studio legale

sudetta sanzione è definibile mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione, di una somma pari ad ¼ dell'intero importo (€ 25,75)".

Atti, ad oggi, oggetto di distinto ricorso instaurando innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
la scrivente Degremont S.p.A. con socio unico, *ut supra*,  
**INTIMA E DIFFIDA**  
**-A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE-**

il Comune di Ragusa, in qualità di effettivo conferitore dei rifiuti pervenuti alla discarica sita in località "Cava dei Modicani", ove occorra anche in relazione all'art. 1219 cod. civ., a corrispondere

**1. per l'anno d'imposta 2007**, in linea capitale alla Degremont S.p.A.:

- in via principale, se del caso solidalmente con i singoli subconferitori e ~~suo~~ eventuale regresso nei loro confronti, la somma di € 657.214,36, richiesta alla Società esponente a titolo di tributo speciale, interessi e relative sanzioni, in seguito all'avviso di accertamento della Provincia regionale di Ragusa n. 04/2011 del 10 giugno 2011 e del contestuale atto di irrogazione delle sanzioni della Provincia regionale di Ragusa n. 04/11, relativi all'anno di imposta 2007 e tuttora *sub judice* nel giudizio di primo grado;

- in via subordinata, la somma di € 436.210,37, pari al quantitativo di rifiuti direttamente conferiti in discarica dal Comune di Ragusa nell'anno 2007.

Il tutto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfazione;

**2. in ogni caso:**

preavvisa che, per la denegata ipotesi di mancata ottemperanza alla suesposta diffida, ci si riserva ogni anche azione di carattere giudiziale a tutela delle proprie posizioni soggettive.

Balestrieri & Associati  
Studio legale


*Salvis juribus!*

Milano, 21 novembre 2011

Per Degrémont Sp.A. con socio unico


Il procuratore speciale

(dott. Claudio Cordini)



Per conferma

(avv. Adolfo Mario Balestreri)




Balestreri & Associati  
Studio legale

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme del sopra esteso atto di diffida:

- al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa comunale in Ragusa, al Corso Italia, n. 72, (C.A.P. 97100), **a mezzo del servizio postale** ai sensi di legge \_\_\_\_\_



- per mera comunicazione, alla **PROVINCIA DI RAGUSA**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede della Provincia in Ragusa, al Viale del Fante, n. 10 (C.A.P. 97100), **a mezzo del servizio postale** ai sensi di legge \_\_\_\_\_

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
UFFICIO UNICO  
**SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI**




**AVVERTENZE**  
Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per  
1) Affrancatura e raccomandazione del piego;  
2) Affrancatura e raccomandazione della ricevuta di  
ritorno.  
La presente raccomandata deve descriversi sul  
logli n. 1-A.

Deve consegnarsi possibilmente al destinatario, anche  
se dichiarato fallito. Se questi è assente può essere con-  
segnarla alla famiglia che conviva anche tempo-  
raneamente addetto alla casa o al servizio  
residenziale sana di mente e di  
mancanza di essi,  
o a uno dello stabile  
oppo-  
sto di lavoro  
distribuzione della  
posta ai

L'avviso di ricevuta  
della persona riceve...  
(padre, moglie, figlio ecc...  
ovunque possibile).  
È assere sottoscritto  
indone la qualità:  
mente conveniente, oppure dipendente).

Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o il foglio di cassa  
oppure di compiuta glacenza, si osservano le norme  
di cui all'art. 8 della legge 20-11-1962, n. 890.



Racc. N. ....

**COMUNE DI RAGUSA**

**CORSO ITALIA, N. 42**

**RAGUSA**

( 37100 )

**RAGUSA**